

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;**CONCLUSIONI DELLE PARTI****Per parte reclamante**

"Nel merito

Riformare la sentenza impugnata e conseguentemente revocare il provvedimento di apertura della Liquidazione Giudiziale pronunciato nei confronti di

..., mandandoli integralmente assolti da ogni domanda o pretesa;

in ogni caso

Con vittoria di spese, diritti e onorari riferibili a entrambi i gradi di giudizio".

Per parte resistente

"Contrariis rejectis

previa acquisizione del fascicolo della precedente fase processuale

respingere l'avversario reclamo e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto corrente tra e di la liquidazione giudiziale in estensione, ai sensi dell'art. 256,5^ comma, CCII, della di e dei soci illimitatamente responsabili della stessa, signori

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza 18 gennaio – 12 febbraio 2024, il Tribunale di Torino dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale di ..., società che esercitava l'attività di commercio di prodotti alimentari nell'area mercatale ..., sita in Torino, via Onorato Vigliani 162/170.

Con successivo ricorso del 14.6.24, il Curatore di ... chiedeva al Tribunale di accertare l'esistenza di una società di fatto tra ... e ..., di accertare l'insolvenza della predetta società di fatto con conseguente apertura della liquidazione per la società di fatto, per ... e per i soci illimitatamente responsabili di quest'ultima.

Con la sentenza 25 luglio – 9 agosto 2024, il Tribunale di Torino (i) accoglieva il ricorso, (ii) dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società di fatto corrente tra I ... e ... snc e (iii) ex art. 256 CCII dichiarava la liquidazione giudiziale in estensione di I ... e dei soci illimitatamente responsabili di quest'ultima I ...

... snc

1.1. Il Tribunale di Torino riteneva provata la società di fatto tra la srl e la snc sulla base dei seguenti elementi sintomatici:

- sostanziale identità delle compagini sociali e identità della sede legale risultante a Registro Imprese;
- il 29.4.15 : e avevano stipulato due contratti di affitto di ramo d'azienda per un corrispettivo di euro 1.500 mensili ciascuno, aventi ad oggetto due licenze per l'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche, rispettivamente per l'attività di Macelleria e di Gastronomia, due banconi negozio motorizzati e attrezzature varie; dal mese di aprile 2015 non aveva più svolto alcuna attività di impresa, eccezione fatta per la gestione dei canoni in forza del contratto di affitto ma aveva messo a disposizione della srl anche il laboratorio-magazzino di senza che tale concessione in godimento (di un elemento assolutamente indispensabile per l'esercizio dell'impresa: nel laboratorio sono fatte le preparazioni/sono alloggiate le celle frigo) trovasse causa in un contratto di scambio atteso che nessuno dei contratti di affitto intercorsi tra le sue società era stata prevista la cessione del contratto di locazione o la sublocazione di immobile a favore della srl;
- aveva continuato a corrispondere alla proprietà il canone di locazione dei predetti locali (circa 17 mila euro annui) senza esercitare alcuna rivalsa nei confronti della srl e così contribuendo a *"sostenere l'impresa della srl in natura o finanziariamente"*;
- tra i beni aziendali concessi in affitto dalla snc alla srl (dal mese di aprile 2015 non aveva più svolto alcuna attività di impresa, eccezione fatta per la gestione dei canoni in forza del contratto di affitto) non risultava ricompreso il MARCHIO che pertanto aveva messo volontariamente a disposizione dell'affittuaria al di fuori di un contratto commerciale;
- l aveva continuato a versare il canone di affitto d'azienda del ramo Gastronomia (euro 18 mila annui) nonostante il furto del bancone negozio con tutte le attrezzature (furto avvenuto nel 2020) e la conseguente cessazione delle relative attività senza attivare alcun strumento negoziale di autotutela e quindi al fine evidente di fornire sostegno economico alla concedente, gravata di numerosi debiti (anzi, era stata la srl e non la snc ad ordinare il nuovo bancone e pagare i relativi acconti).

Rilevava ancora il Tribunale che l'insolvenza della società di fatto tra e ; discendeva dalla imputabilità alla medesima società di fatto dei debiti assunti dalla che la snc non aveva in alcun modo contribuito a ripianare (ma anzi era accaduto il contrario) e dalla incapacità della società di fatto ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, circostanza resa ancor più evidente dalla risoluzione del contratto di finanziamento per morosità operata da , con conseguente iscrizione a sofferenza di

Infine, con riferimento alla difesa concernente i limiti dimensionali di il Tribunale osservava che *"come l'insolvenza, anche i limiti dimensionali devono essere verificati con riguardo*

al soggetto imprenditoriale cui è riferita la procedura liquidatoria principale (la società di fatto) e non al socio illimitatamente responsabile, che è sottoposto a procedura liquidatoria in via di estensione. Degno di nota è che, nel passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi, anche la liquidazione controllata della <impresa minore> conosce oggi (art. 270 comma 1 CCII) per rinvio all'art. 256 CCII una disciplina identica dell'estensione della liquidazione della società al socio illimitatamente responsabile. La procedura aperta in estensione è nondimeno omogenea a quella principale, come risulta dai ripetuti riferimenti nell'art. 256 alla liquidazione giudiziale del socio (commi 1 e 4 in particolare). Ciò vale a ribadire il principio, non controverso con riguardo all'art. 147 LF, che i limiti dimensionali dovessero verificarsi con riguardo al solo imprenditore fallibile in via principale. Nella specie, è sufficiente osservare che i tre esercizi rilevanti perché chiusi anteriormente all'anno della domanda sono quelli dal 2021 ai 2023 e che nell'anno 2021 l'impresa di _____ aveva ricavi per l'attività di impresa giuridicamente imputabile alla società occulta, superiori a 900 mila euro. In conclusione, la società di fatto è regolata dalle disposizioni sulla società in nome collettivo perché la liquidazione giudiziale si estende ai due soci di fatto srl e _____ e, per lo stesso titolo, ai quattro soci illimitatamente responsabili di _____".

2. Avverso detta sentenza, hanno proposto reclamo
e I, rappresentati e
difesi come riportato in epigrafe, chiedendo la revoca del provvedimento di apertura della
liquidazione giudiziale.

2.1. Con il primo motivo, parte reclamante ha dedotto che il quadro probatorio è stato erroneamente valutato dal Tribunale e che mancano, nel caso, gli indici individuati dalla giurisprudenza di legittimità – e da valutare congiuntamente - per poter ritenere la sussistenza di una società di fatto tra la srl e la snc. In particolare, parte reclamante ha lamentato quanto segue.

Quanto all'assenza di esercizio in comune di attività economica:

il Tribunale non aveva attribuito alcun rilievo al fatto che _____ non avesse più svolto, dall'aprile 2015 (data della stipula dei contratti di affitto di ramo d'azienda), attività economica del resto impossibile da esercitare atteso che _____ aveva ricompreso negli affitti ad _____ le proprie attrezzature e autorizzazione commerciali e sanitarie.

Quanto all'assenza di fondo o patrimonio comune: non vi era prova di un fondo comune integrato da un attivo patrimoniale o da apporti dei soci e gli elementi indiziari individuati dal Tribunale erano stati erroneamente valutati rispetto ai fatti complessivamente considerati.

Quanto alla disponibilità del magazzino laboratorio: (i) anche se non ricompreso nel contratto di affitto, quanto meno per l'anno 2015, aveva provveduto a chiedere il rimborso alla srl delle spese relative alla utenze e alle imposte conseguenti alla locazione del magazzino (fatture

rimborso utenze e Tari 2015); (ii) in data 1.1.23 aveva ceduto il contratto di locazione del laboratorio a _____, che da tale data si era fatta carico dei costi.

Quanto alla sostanziale assenza di una effettiva incidenza economica del costo della locazione rapportata ai volumi dell'attività di _____ (i) il costo annuale del laboratorio dal 2015 in avanti era di euro 1480,00, ossia di una somma che assumeva ben poco rilievo sia rispetto ai ricavi mediamente dichiarati da _____ (euro 970.682, euro 1.039.564, euro 1.021.296 e euro 915,887 dal 2018 al 2021), sia rispetto ai costi (euro 968.798, euro 1.024.504, euro 1.011.925, euro 902.400 dal 2018 al 2021) dati tutti ricavati dai bilanci di esercizio allegati dalla Liquidazione.

Quanto ai cespiti e alle attrezzature: (i) _____ aveva provato che tutti i beni strumentali necessari per consentire a _____ di avviare l'attività di impresa erano stati ricompresi nell'affitto del ramo d'azienda e posti da subito nella esclusiva disponibilità di _____ mentre i pochi cespiti rimasti nella disponibilità di _____ non erano stati trasferiti, sempre nel 2015, a _____ che li aveva utilizzati in modo esclusivo dietro pagamento di un congruo corrispettivo; (ii) _____ aveva dimostrato che l'utilizzo di tali beni da parte di IVA srl era stato remunerato anche nel periodo ricompreso tra il mese di maggio e dicembre 2015 avendo _____ versato l'importo di euro 1.000,00 mensili prima di perfezionarne l'acquisto a titolo oneroso; (iii) dal libro cespiti e attrezzature di _____ risultava che (a) nessun cespite era stato acquistato e successivamente al 2015 e (b) i cespiti rimasti nella sua disponibilità, ormai vetusti, non consentivano di apportare alcun valore aggiunto ad altre attività.

Quanto al pagamento dei canoni di locazione del ramo Gastronomia, protrattosi in epoca successiva al furto del bancone (avvenuto nel 2020) per gli anni dal 2021 al 2023: (i) _____ aveva ottenuto nell'immediatezza un bancone sostitutivo che le aveva consentito di proseguire la sua attività di impresa senza subire eccessivi contraccolpi (come provano i volumi fatturati negli anni 2020/21, sostanzialmente invariati rispetto agli anni precedenti); (ii) il bancone sostitutivo era stato nella disponibilità di _____ i quanto meno fino al 30 giugno 2021 (data in cui _____ era stata vittima della rapina degli incassi della giornata) atteso che la denuncia penale sporta, oltre a identificare il banco _____, riportava chiaramente che la somma sottratta *"era composta dall'incasso del banco salumeria, dall'incasso del banco macelleria, dai fondi cassa di entrambi i negozi"*; (iii) nel novembre 2021 _____ aveva perfezionato con _____ l'acquisto del nuovo banco in sostituzione del precedente con la prospettiva di poter ottenere un banco nuovo in pochi mesi: il che dimostrava che era ferma intenzione di _____ di proseguire nell'attività di prodotti gastronomici e dunque conservare la disponibilità della licenza e delle attrezzature a ciò adibite, mentre intervenire sul contratto di affitto – risolvendolo - avrebbe determinato il venire meno della licenza e dunque la impossibilità per la srl di svolgere la vendita dei prodotti di gastronomia (valutazione, quest'ultima rimessa alla scelta dell'imprenditore e dunque non sindacabile).

Quanto alla mancata considerazione di elementi di prova decisivi ai fini del decidere, la sentenza di 1° grado (i) aveva ommesso di considerare il versamento effettivo da parte di _____ di una

cauzione di euro 100.000 per ciascun contratto (circostanza che pesava ben più, anche sotto il profilo meramente economico, rispetto ad eventuali sconti sull'affitto per il furto del bancone Gastonomia), (ii) aveva ommesso di considerare che nessuna commistione di dipendenti era mai avvenuta (l'intera forza lavoro facente capo a _____ nel 2015 era stata trasferita alla srl), (iii) aveva menzionato l'utilizzo del marchio _____ quale elemento a sostegno della confusione tra i due patrimoni, ma non vi era prova di esistenza di prodotti a marchio _____ posti in vendita da _____

I e della circostanza allegata dalla Liquidazione Giudiziale – “da un annuncio apparso sul web (doc. n. 12) sembra evincersi che la _____ starebbe tentando di vendere l'azienda di sua proprietà, includendo nella stessa beni che sono in realtà di proprietà di _____” non si coglieva quali siano i menzionati beni di _____ I posti in essere da _____

Quanto alla mancata partecipazione dei soci agli utili e alle perdite: nessuno dei soci illimitatamente responsabili di _____ aveva tratto alcun profitto: Annarita Di Leo, dal 2015, era divenuta dipendente di _____ (e dunque aveva percepito il proprio salario) mentre gli altri 3 soci illimitatamente responsabili avevano percepito unicamente l'importo di euro 1200 mensili circa, quale compenso previsto per la carica di amministratore. Se i soci avessero inteso trarre profitto dal contratto di affitto d'azienda o comunque apportare a _____ proventi superiori avrebbero avuto gioco facile a valorizzare autonomamente l'affitto del laboratorio-magazzino ovvero rivedere in aumento i canoni di affitto o comunque escogitare artifici che avrebbero consentito di ridurre o eliminare i residui debiti della snc di cui rispondevano personalmente.

2.2. In via consequenziale, parte reclamante ha evidenziato che _____ snc non supera i limiti dimensionali di cui all'art. 2 del CCII, posto che esclusa la società di fatto con _____ società di fatto in relazione alla quale deve essere riferita la procedura liquidatoria) la snc, intesa come realtà imprenditoriale autonoma, è impresa minore con attivo patrimoniale /ricavi /debiti sottosoglia.

3. Parte resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo.

Premesso che non era in discussione l'identità della compagine sociale e degli organi amministrativi delle due società entrambe aventi la propria sede all'interno dei medesimi locali e che parte reclamante non aveva contestato lo stato di insolvenza della società coinvolte (srl, snc e società di fatto), parte resistente ha fatto presente le circostanze di seguito esposte.

Quanto alla disponibilità del laboratorio magazzino, parte resistente ha osservato che i contratti di affitto non prevedevano il subentro dell'affittuaria nella locazione degli immobili le fatture prodotte ex adverso- e che, secondo la prospettazione della reclamante, dimostravano il tentativo di _____ di recuperare dall'affittuaria almeno i costi di utenze/oneri tributari relativi all'immobile locato - erano tutte dell'anno 2015. La cessione del contratto di locazione era avvenuta nel 2023 – cioè circa 8 anni dopo il contratto di affitto d'azienda – 8 anni durante i quali la snc ha consentito alla srl il godimento dei locali al di fuori di qualsiasi contratto di

scambio. A quanto appurato dal Curatore, nel 2024 il contratto con la srl era stato risolto e sostituito da un nuovo contratto di locazione stipulato con _____ e il canone di locazione corrisposto dalla snc alla proprietà era di circa 17 mila euro annui (e non 1480,00 come indicato da parte reclamante).

Quanto al persistere del pagamento del canone di affitto relativo al ramo gastronomia anche dopo il furto del bancone, parte resistente ha osservato che il furto aveva sostanzialmente determinato la perdita del relativo ramo d'azienda e _____ non aveva attivato i rimedi messi a sua disposizione dall'o.g. e aveva continuato a pagare il canone senza ricevere in cambio nessuna prestazione, il che costituiva indice di commistione tra i patrimoni delle due società, tanto più che (i) l'utilizzo del bancone sostitutivo messo a disposizione di terzi era durato pochi mesi (sino all'autunno 2020, come riferito dallo stesso _____ e (ii) la stessa parte reclamante – nelle difese di primo grado – aveva riferito che _____ aveva continuato ad operare sino all'autunno 2020 grazie ad un bancone sostitutivo: la tesi qui formulata di aver operato con il bancone sostitutivo fino al giugno 2021 era una novità, ma comunque non si giustificava il persistente pagamento dei canoni di affitto a favore della snc.

Il fatto che _____ nell'inerzia della concedente, si fosse attivata per l'acquisto di un nuovo bancone era irrilevante, così come era irrilevante il richiamo alla persistente disponibilità in capo all'affittuaria della licenza commerciale per "fare gastronomia e vendere ai ristoranti" visto che è rimasta nei fatti era rimasta inutilizzata. Anche il versamento di una cauzione di euro 100 mila per ciascun ramo d'azienda non escludeva la commistione tra i patrimoni e comprovava il sostegno economico che la srl aveva dato alla snc, tanto più che non risultava che la srl (pur gravata da debiti) avesse chiesto la restituzione della cauzione alla srl a seguito della risoluzione di uno dei due contratti di affitto

Quanto all'utilizzo del marchio _____ (senza corrispettivo ed al di fuori da un puro e semplice scambio negoziale), parte resistente ha ribadito che tale utilizzo era comprovato dalla schermata del sito web (doc. n. 12 del fascicolo di primo grado) prontamente oscurato dai reclamanti all'indomani dell'apertura della Liquidazione giudiziale della srl.

Quanto alla partecipazione dei soci alle perdite e agli utili, parte resistente ha osservato che le affermazioni della reclamante risultano smentite dalla documentazione dalla stessa prodotta – i bilanci _____ evidenziano un credito verso i soci di euro 260.549,00 nel 2021, di euro 247.186,00 nel 2022 e di euro 230.026,00 nel 2023 – e sembra che pur in assenza di una formale distribuzione degli utili, i soci abbiano di fatto partecipato ai proventi dell'attività di impresa prelevandoli direttamente dalle casse sociali.

4. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e debba essere respinto.

5. Infondato infatti è il primo motivo di doglianza, dovendosi escludere che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistente una società di fatto tra la _____ e _____ e che gli elementi che

parte reclamante ha evidenziato possano condurre a conclusioni differenti. Tutti gli argomenti portati all'attenzione della Corte inducono in realtà a concludere che la snc ha continuato a svolgere la sua attività di impresa mediante la srl, costituita allo scopo nel marzo 2015.

Ed infatti:

è dato documentato ed incontroverso quello afferente alla identità degli organi gestori, della compagine sociale e della sede delle due società;

parimenti documentata è la circostanza che il contratto di affitto tra le due società è stato stipulato tra le stesse rappresentate dalla medesima persona fisica (sig. _____);

costituita la srl nel marzo 2015, la snc ha stipulato con la prima (aprile 2015) i contratti di affitto d'azienda che tuttavia non comprendevano il subentro di _____ nella locazione dei locali laboratorio/magazzino (indispensabili per l'attività di impresa, come rilevato dal primo giudice e non contestato da parte reclamante);

nonostante ciò, _____ ha continuato a farsi carico dei canoni di locazione e a corrispondere alla parte locatrice l'importo di circa 17 mila euro annui (non 1480 come indicato in ricorso, ma è pacifico che si è trattato di un refuso), importo certamente non irrilevante per la società di persone che, secondo la tesi, aveva dismesso la propria attività e i cui ricavi derivavano sostanzialmente dai canoni dei contratti di affitto d'azienda stipulati con la srl. Esclusivamente nell'anno 2015, come riferisce anche parte reclamante, la srl ha corrisposto alla snc spese afferenti imposte ed utenze afferenti la locazione;

questa situazione, durata per ben otto anni - soltanto nel 2023 il contratto di locazione è stato ceduto alla srl (e dopo la risoluzione del contratto di locazione proprietà- _____ è incontestata la stipula di un nuovo contratto di locazione con la snc) - rende del tutto implausibile la difesa di parte reclamante (che comunque non sembra fornita di supporto probatorio) quando prospetta essersi la snc tenuta il contratto di locazione perché i locali le servivano come magazzino di vecchie macchine e utensili ed evidenzia invece che la snc si è fatta carico per anni e anni di tutti gli oneri connessi ai locali utilizzati dalla srl al di fuori di qualunque rapporto contrattuale con la srl;

anche del marchio _____, pacificamente non ricompreso nell'affitto di azienda, la snc ha consentito, come documentato in atti (doc. n. 10 di parte resistente), l'uso alla srl senza corrispettivo: contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante (che prospetta la mancanza di prova e comunque, qualunque cosa questa dizione voglia dire, che si tratterebbe di marchio "inoperativo") nelle pagine del proprio sito web, la srl ha pubblicizzato e promosso la propria attività riproducendo ripetutamente il marchio figurativo/denominativo "l' _____ dal 1996", accompagnato dalla dizione "perché scegliere _____" e talvolta dalla dizione "Da oltre 25 anni selezioniamo con cura la materia prima e la trasformiamo nel nostro laboratorio";

parimenti contraria alla prospettazione di parte reclamante e sintomatica dell'esistenza di una società di fatto è la vicenda del furto di un bancone, avvenuta nel 2020 e che ha determinato il sostanziale perimento del relativo ramo d'azienda: al di là del fatto che la srl abbia operato con

un bancone sostitutivo messo a disposizione non dalla concedente ma da terzi (fino all'autunno 2020 o come qui prospettato fino al giugno 2021) e che si sia attivata per reperirne uno a proprie spese, resta il fatto che la srl non ha attivato nei confronti della snc alcun rimedio contrattuale. Parte reclamante giustifica la scelta di di non intervenire sul contratto di affitto perché la risoluzione del contratto avrebbe determinato la perdita della licenza e dunque la possibilità di continuare a svolgere la relativa attività imprenditoriale, ma questo argomento non è convincente atteso che ha continuato a pagare integralmente i canoni di affitto, non si è lamentata e non si è neppure attivata presso la snc per ottenere dalla stessa un nuovo bancone, scelte tutte che, senza arrivare alla risoluzione del contratto, non sarebbero state operate ove tra le due società non vi fosse stato un comune intento imprenditoriale;

di per sé non smentisce l'esercizio in comune dell'attività economica e la commistione dei patrimoni l'avvenuto versamento, da parte della srl, delle caparre per la stipula dei contratti di affitto d'azienda e la circostanza dell'esistenza di un fondo comune trova invece conferma nell'epilogo della vicenda quando, a fronte dell'intimazione della risoluzione di uno dei due contratti di affitto avvenuta in data 9.1.24, la srl non ha richiesto la restituzione della caparra.

In conclusione, tutti gli elementi in atti evidenziano l'esistenza di un comune intento sociale, di esercizio in comune dell'attività economica e di commistione fra i due patrimoni.

6. Anche il secondo motivo di reclamo, peraltro dedotto solo in via consequenziale all'accoglimento del primo, è infondato. Nella fattispecie, infatti, non deve aversi riguardo ai limiti dimensionali della snc ma ai limiti dimensionali (non contestati) del soggetto cui è riferita la procedura liquidatoria principale, nel caso la società di fatto.

8. Il reclamo deve dunque essere respinto e deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").

9. Le spese del procedimento seguono la soccombenza di parte reclamante che deve essere condannata a rimborsarle, nella misura che verrà indicata in dispositivo (DM 2014 n. 55 e smi, valore indeterminabile, complessità media, valori medi, fase di studio e introduttiva, riduzione della fase decisionale), alla procedura costituita.

pqm

La Corte di Appello di Torino, sezione 1^a civile, decidendo nel procedimento RGC '2024, così provvede:

Rigetta il reclamo formulata da _____ c. _____, _____, _____,

Condanna _____ e _____, in solido, a rimborsare a Liquidazione Giudiziale _____ Liquidazione Giudiziale della società di fatto corrente tra _____ e _____, estesa alla _____ di _____ e ai soci illimitatamente responsabili _____ e _____ le spese giudizio che liquida in euro 6.300,00, oltre iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013").

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile della Corte d'Appello in data 3.12.2024.

La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti